



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO APPALTI E PARTENARIATI

Determinazione Dirigenziale	
N. 2041	di data 17/09/2026

Oggetto: CUSTODIA E PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI SITI IN VIA TORRE VANGA N.13 E DELL'AUTOPULENTE ADIACENTE IN CONFORMITA' AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (D.M. 29.01.2021). REVISIONE IMPORTO CONTRATTUALE DAL 01.10.2026 AL 30.09.2029. MAGGIORE SPESA PER UN IMPORTO PARI AD EURO 34.788,60 (IVA INCLUSA). CIG 8990140239

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con contratto d'appalto sottoscritto in data 19.10.2022 rep. n. 301 è stato affidato all'impresa Aurora srl con sede legale in Rovigo, viale delle Industrie, 53/C, il servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici siti in via Torre Vanga n.13 e dell'autopulente adiacente in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente (D.M. 29.01.2021) per la durata di sette anni a decorrere dal 01.10.2022 (data del verbale di avvio del servizio) e fino al 30.09.2029;

richiamata la determinazione dirigenziale 09.02.2023 n. 52/09 del Servizio Gestione e Riqualficazione del Patrimonio Edilizio (allora competente per materia) con la quale, dando atto dell'aggiudicazione del servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici in via Torre Vanga n.13 e dell'autopulente adiacente all'impresa Aurora Srl, è stata impegnata, trasformando gli importi prenotati con precedente determinazione 24.11.2021 n. 52/81 del medesimo Servizio, la spesa di euro 763.267,04 per il servizio in argomento per periodo dal 01.10.2022 e fino al 30.09.2029;

richiamato l'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto che prevede tra l'altro le modalità di pagamento e fatturazione del compenso per il servizio in oggetto;

considerato che il medesimo Capitolato all'art.10 "*Modifica del contratto durante il periodo di validità e revisione importo contrattuale*" prevede tra l'altro:

"(...) L'importo netto contrattuale è fisso per l'intera durata del contratto. Può essere rideterminato qualora i minimi retributivi del contratto di riferimento (vedi allegato 5) vengano incrementati per effetto dei rinnovi contrattuali. L'incremento viene applicato solo sul monte ore annuale indicato all'art. 9 comma 1. L'aumento viene applicato, su richiesta dell'appaltatore, a partire dall'anno successivo rispetto al mese di avvio del Servizio.

Nulla viene riconosciuto all'aggiudicatario per l'aumento del costo dei materiali utilizzati o altre

spese sostenute per svolgere il servizio oggetto del presente appalto.”

rilevato che da ultimo con nota d.d. 07.09.2026 ns. prot. n. 335448 l'Impresa Aurora srl ha richiesto la rideterminazione dell'importo contrattuale per il servizio in oggetto ai sensi dell'art. 10 del Capitolato sopra citato;

considerato che il Capitolato riconduce pertanto la revisione prezzi all'incremento degli eventuali rinnovi contrattuali, e che pertanto lo scrivente Servizio ha valutato come applicare tale revisione alla luce del combinato disposto degli articoli sopra citati con le altre previsioni del Capitolato;

rilevato al riguardo che l'art. 20 *“Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto”* del medesimo Capitolato prevede tra l'altro:

“1. Fermo quanto stabilito dall'art. 22 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. (...)

Si precisa che per le persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 32 c. 3 della L.P. 2/2016 si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 del medesimo art. 32 e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.(...)”.

considerato che l'art. 22 *“Clausola sociale – lavoratori svantaggiati”* del medesimo Capitolato prevede altresì:

1. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che devono essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 65% delle unità lavorative complessivamente impiegate e nel rispetto del monte ore settimanale indicato per le persone svantaggiate nella tabella di cui all'allegato 4 del presente capitolato. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto.”;

preso atto che pertanto, alla luce di tutto quanto sopra:

- il CCNL di riferimento, come indicato all'art. 20 del CSA, è quello relativo a servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi ed integrativo provinciale, se presente, per il numero massimo (a contrario) del 35% delle unità lavorative complessivamente impiegate
- le condizioni economico normative del CCNL relativo alle cooperative sociali si applicano a (almeno) il 65% delle unità lavorative complessivamente impiegate.

considerato che sono state quindi prese in esame le tabelle ministeriali in essere sia al momento dell'indizione della procedura sia alla data odierna, per ciascuno dei due contratti collettivi di cui sopra, sono stati verificati gli scostamenti per ciascuno dei due CCNL da prendere a riferimento per i medesimi livelli e tali dati sono stati rapportati alla percentuale di tipologia di lavoratori da assumere;

tenuto conto di quanto già sopra indicato con riferimento all'art. 10 per cui *“Nulla viene riconosciuto all'aggiudicatario per l'aumento del costo dei materiali utilizzati o altre spese*

sostenute per svolgere il servizio oggetto del presente appalto.” e che pertanto l'eventuale incremento va applicato alla quota relativa al costo della manodopera, secondo tutto quanto meglio precisato nella relazione interna dello scrivente Servizio d.d.16.09.2026 prot. 343778 in cui sono dettagliati i vari calcoli di cui sopra;

considerato che alla luce di quanto sopra l'aumento percentuale complessivo rispetto al corrispettivo attualmente in essere risultante è pari al 11,87%;

considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 10 sopra citato per cui *“L'aumento viene applicato, su richiesta dell'appaltatore, a partire dall'anno successivo rispetto al mese di avvio del Servizio.”*, il suddetto aumento potrà essere applicato a decorrere dalla mensilità di ottobre 2026;

dato atto che, pertanto, l'incremento decorrente dalla suddetta mensilità è calcolato come di seguito:

A) SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEI BAGNI: euro 680,88 (iva esclusa)

B) SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL BAGNO AUTOPULENTE euro 111,21 (iva esclusa)

per un importo complessivo, a partire dalla mensilità del mese di ottobre 2026 e fino al 30.09.2029 pari ad euro 28.515,24 oltre iva euro 6.273,36 per un importo complessivo di euro 34.788,60 (iva 22% e arrotondamenti inclusi);

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.;
- la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
- la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;

- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 30 settembre 2025 n. 111/2025, prot. n. 346691 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di procedere alla revisione dell'importo contrattuale per il servizio di cui al contratto d'appalto sottoscritto in data 19.10.2022 rep. n. 301 stipulato con l'impresa Aurora srl con sede legale in Rovigo, viale delle Industrie, 53/C, come previsto dall'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto ed in seguito alla richiesta dell'impresa Aurora srl., secondo tutto quanto indicato in premessa del presente atto;
2. di prendere atto inoltre che la revisione di cui alla presente determinazione trova applicazione per le prestazioni effettuate dal 01.10.2026 fino alla scadenza del contratto e che come specificato in premessa la maggiore spesa è quantificata per il periodo dal 01.10.2026 al 30.09.2029 in euro 34.788,60 (iva 22% e arrotondamenti inclusi);
3. di dare atto che per l'esercizio finanziario 2026 la maggiore spesa quantificata in euro 2.899,05 trova copertura all'impegno n. 161814;
4. di impegnare quindi la spesa residua di euro 31.889,55 ad integrazione degli importi previsti e ad oggi non impegnati con la determinazione 09.02.2023 n. 52/09 citata in premessa (ad esclusione degli oneri Covid pari ad euro 13.328,50 annui), imputando la spesa come di seguito specificato e indicato nell'allegato prospetto dati finanziari:
 - euro 111.344,30 con riferimento agli esercizi finanziari 2027 e 2028
 - euro 83.508,23 ai fondi che saranno stanziati per l'esercizio finanziario 2029;
5. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile per euro 2.899,05 entro il 31.12.2026, per euro 111.344,30 il 31.12.2027, per euro 111.344,30 entro il 31.12.2028 e per euro 83.508,23 entro il 31.12.2029.

Dirigente del Servizio
ZANELLA CLAUDIA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).